

Repubblica Italiana

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena

Tipo di procedura

☐ Lavori

☐ Servizi

☐ Forniture

Oggetto procedura

CIG _____ - CUP _____

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo alle procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici

TRA

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Cod. Fisc. 94164020367 - part.
IVA 03435780360 - con sede in Pievepelago, Via Tamburù 10, di seguito denominato "Ente"

E

_____ (di seguito "Operatore"),

con sede legale in _____

via _____ n. _____

codice fiscale _____ P.IVA _____

p.e.c. _____

rappresentata da _____

in qualità di _____.

VISTO l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTA la sottosezione *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO pluriennale dell'Ente, pubblicato sul portale dell'Amministrazione Trasparente (sezione Disposizioni generali, sottosezione Atti Generali, sottosezione Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

VISTO il *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Parchi Emilia Centrale* approvato dal Comitato Esecutivo e pubblicato sul portale dell'Amministrazione Trasparente (sezione Personale, sottosezione Codice di comportamento dei dipendenti)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Ente.

2. Nel presente Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Ente e l'Operatore economico e/o professionale partecipante alla procedura di gara o di affidamento diretto ed eventualmente aggiudicatario della procedura medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari- al fine dell'assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara o di affidamento diretto indette dall'Ente.

5. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico e/o professionale, è presentato da quest'ultimo allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara o di affidamento diretto, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

6. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dall'Operatore economico e/o professionale, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Qualora l'Operatore non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, quest'ultimo verrà escluso dalla procedura di affidamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara o affidamento diretto sopra e sotto la soglia comunitaria.

2. Il Patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e/o professionali sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara o affidamento diretto indette dall'Ente, a cui gli Operatori medesimi partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara o affidamento diretto.

3. Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Ente impiegato nell'ambito delle procedure di gara o affidamento diretto, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

4. L'Operatore economico e/o professionale e l'Ente sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

5. Il presente Patto di Integrità trova applicazione anche con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di concessione, nonché con riferimento ad ogni altro contratto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 3 - Obblighi dell'Operatore economico

1. Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico e/o professionale si impegna:

- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all'Ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara o affidamento diretto e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Ente;
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non avere in corso, né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa
- dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Ente;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario l'Ente disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico e/o professionale dalla partecipazione alla procedura di gara o di affidamento diretto;
- a rendere noti, su richiesta dell'Ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto. eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico e/o professionale con il quale l'Ente ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti, subappaltatori e subaffidatari. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico e/o professionale con i propri subcontraenti e subappaltatori e subaffidatari.

Articolo 4 - Sanzioni e penali per violazione del Patto di integrità

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico e/o professionale anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

- (a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca della aggiudicazione, con conseguente

escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;

- (b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- (c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Ente di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione delle eventuali penali di cui al successivo punto;
- (d) l'esclusione dell'Operatore economico e/o professionale da tutte le procedure di gara o affidamento diretto bandite dall'Ente per un periodo sino a un massimo di 3 (tre) anni, da stabilirsi in base alla gravità della violazione commessa;

2. La quantificazione delle penali a carico dell'Operatore economico e/o professionale partecipante alla gara o all'affidamento diretto per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Patto di integrità viene stabilita come segue:

- (a) responsabilità per danno arrecato all'Ente nella misura dell'8% del valore del contratto, imputata la prova dell'esistenza di un danno maggiore,
- (b) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre imputata la prova predetta.

3. L'Operatore economico e/o professionale, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta sin d'ora che, nel caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità, comunque accertato dall'Ente, troveranno applicazione le sanzioni e/o le penali indicate ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 5 - Obblighi dell'Ente

1. L'Ente si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e esecuzione del contratto - in caso di violazione dei detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Ente, inerenti all'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.

2. L'Ente garantisce che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Ente impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di gara o affidamento diretto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

3. Qualora l'Ente riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. L'Ente si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara e la relativa procedura, compatibilmente con i termini di differimento di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati,
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nei documenti di procedura.

Articolo 6 - Efficacia del patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara o affidamento diretto fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra l'Ente e l'Operatore economico e/o professionale e tra gli stessi Operatori economici sarà risolta in via esclusiva dal Foro di Modena.

per l'Operatore economico e/o professionale
Il Legale rappresentante